

R. D. n. 363

30 gennaio 1913

Regolamento in esecuzione alle LL. 20 giugno 1909 n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e belle arti (1)

Titolo I

REGIME INTERNO

Capo I

*Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali
Sezione I - Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato*

§ 1. - Generalità

Art. 1. - Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per quanto riguarda la loro conservazione, anche se amministrate da uffici dipendenti da altri Ministeri.

La vigilanza del Ministero dell'istruzione è esercitata per mezzo della sovrintendenza competente, ai termini della L. 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti.

Art. 2. - Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competente, il quale farà al Ministero della pubblica istruzione le opportune proposte e presenterà il progetto dei lavori occorrenti.

Ugualmente farà il sovrintendente nei casi in cui sia venuto a cognizione del deterioramento della cosa prima di riceverne avviso dall'ufficio che l'amministra.

Il Ministero dell'istruzione decide sulle proposte del sovrintendente. Qualora si tratti di cose in consegna di altre amministrazioni, il Ministero comunicherà a queste il progetto approvato, affinché venga eseguito sotto la sorveglianza della sovrintendenza.

In casi di grande urgenza i detti uffici possono provvedere direttamente, al fine soltanto di eliminare un pericolo immediato, denunciando subito il fatto al Ministero dell'istruzione. Similmente, quando trattisi di cose amministrate dal Ministero dell'istruzione, il sovrintendente potrà, nei casi suddetti, provvedere direttamente e riferire poi al Ministero.

Art. 3. - Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione, di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione e invieranno al sovrintendente i relativi progetti.

Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o ne alterino in qualunque modo il carattere o l'interesse.

Può anche respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dalle sovrintendenze.

Ugualmente si praticherà per i restauri o anche per le semplici rimozioni (salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi di urgenza) di cose mobili.

Art. 4. - Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la commissione provinciale (2) per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, il Ministero dell'istruzione stabilirà l'istituto governativo a cui devolvere le cose mobili di proprietà dello Stato che gli uffici governativi non potessero o non volessero più conservare.

§ 2. - Delle raccolte governative

Art. 5. - Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia.

Le cose medesime, sotto la personale responsabilità dei capi degli istituti, dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.

Per quanto le condizioni materiali lo consentano e le notizie relative siano certe e sicure, ogni quadro, statua ed altro oggetto di arte recherà l'indicazione del luogo di provenienza, del soggetto rappresentato, della scuola e del secolo cui l'oggetto appartiene e, quante volte sia possibile, dell'autore di esso.

Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quant'altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi.

Art. 6. - Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico.

Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione ministeriale e il parere del Consiglio superiore, fatta eccezione delle semplici riparazioni, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di mera conservazione.

§ 3. - Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato **A) Calchi delle opere in plastica (3)**

Art. 7. - È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gli istituti stessi siano provvisti.

Art. 8. - Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto contenuto nell'articolo precedente e venir concessa la esecuzione di calchi diretti.

Art. 9. - Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintendenza competente, verrà data dal Ministero della istruzione, sentito il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, o, in casi d'urgenza, la giunta di esso.

Art. 10. - La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da centesimi cinquanta, sarà rivolta alla sovrintendenza competente e conterrà:

- a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;
- b) indicazione precisa del processo che si richiede di seguire;
- c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera formare;
- d) la dichiarazione di sottoporsi agli obblighi del presente regolamento.

Art. 11. - La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.

In ogni caso il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola matrice. Se durante il tempo stabilito per la durata di esso, il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo. Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga.

Art. 12. - A cura della sovrintendenza o della direzione dell'istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.

L'esecuzione del calco sarà vigilata a cura e sotto la responsabilità personale del sovrintendente.

Art. 13. - Il formatore, prima d'iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'istituto in proporzione dell'importanza della cosa.

In caso di danni il formatore perderà, in tutto o in parte, la cauzione prestata.

Contro il relativo provvedimento del sovrintendente, potrà ricorrersi entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, che deciderà, udita la giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

B) Copie dei dipinti, delle sculture, e simili. Riproduzioni fotografiche(4)

Art. 14. - Chiunque richieda di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50, indicando chiaramente:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio;
- b) l'opera che richiede di copiare.

Qualora non fosse ben nota la perizia del richiedente, questi dovrà provarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un istituto di belle arti, italiano o straniero.

Se tuttavia sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza sottoporà l'incominciato lavoro all'esame di tre professori scelti dal presidente dell'istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore possa essere continuata la concessione.

Art. 15. - I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme per disciplinare il lavoro dei copiatori nei singoli istituti artistici governativi.

Ai copiatori che turbassero il buon ordine e la disciplina degli istituti o contravvenissero al presente regolamento o alle norme stabilite dal

sovrintendente o dal direttore, verrà ritirato il permesso di copia. In caso di recidiva essi non saranno più ammessi a copiare negli istituti governativi.

È vietato di togliere quadri o statue dal posto ove sono collocati, per eseguire riproduzioni, salvo casi eccezionali e sotto la personale responsabilità dei sovrintendenti o direttori.

Art. 16. - Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli istituti artistici governativi, farà domanda al sovrintendente o al direttore competente. Per le fotografie con macchine a mano e di piccolo formato sarà sufficiente il consenso, dato, su richiesta verbale, dal funzionario preposto all'istituto.

Le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti.

Art. 17. - La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50, e indicare:

- a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore;
- b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desidera riprodurre;
- c) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;
- d) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

Art. 18. - Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od artistico a lui affidato, e dell'ordine interno dell'istituto.

Per ogni oggetto o gruppo d'oggetti di cui si è concessa la riproduzione fotografica si determinerà un turno.

Nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa:

- a) a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma a solo intento di studi;
- b) a chi, pure eseguendole per scopi di commercio, dichiara di obbligarsi a rinunciare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione, indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

Art. 19. - I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a sua cura, delle fotografie eseguite, indicando il nome del concessionario.

Per le riproduzioni fotografiche con mezzi che non comportano la stampa di copie positive su carta, si dovrà rivolgere domanda in foglio bollato da lire 1 al Ministero, il quale determinerà volta per volta speciali condizioni.

Art. 20. - Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso servizio di sorveglianza.

In caso di trasgressione l'operatore verrà immediatamente espulso, salvo ad interdire, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria, alla ditta da cui egli dipenda l'esercizio della fotografia in tutti gli istituti

artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, sempreché risulti che la ditta stessa non era estranea al fatto del suo agente.

§ 4. - Acquisti

Art. 21. - A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per l'esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.

Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.

Art. 22. - Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità, concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla concorrenza di mille lire (5). Per gli acquisti da mille a duemila lire sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

Il Ministero deciderà circa la destinazione dell'oggetto acquistato come al comma precedente.

Art. 23 (6). - Per gli acquisti che importano una spesa superiore alle duemila e non alle ottomila lire, sarà necessario il parere della giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, la quale designerà anche l'istituto in cui la cosa dovrà essere conservata.

Art. 24 (6). - Per gli acquisti che importano una spesa superiore alle ottomila lire sarà necessario il parere del Consiglio superiore, oltre quello del Consiglio di Stato.

In casi di urgenza potrà, invece del Consiglio, deliberare la giunta. Dovrà però essere sempre rimessa al Consiglio la designazione dell'istituto, in cui la cosa dovrà essere conservata.

Art. 25. - Prima di promuovere le pratiche per l'accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di non primaria importanza, richiederà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Sezione II - Norme particolari agli altri enti morali

§ I. - Conservazione

Art. 26. - Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (7), di spettanza dei comuni, delle province, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinché conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

Art. 27. - Le cose mobili o immobili, di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909 n. 364 (8), descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.

Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, né chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge, o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il prefetto procederà alla denuncia al procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 30 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (9). Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero dell'istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il prefetto e il sovrintendente competente.

In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengano nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato.

Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito dal R. D. 28 luglio 1911, n. 916.

Art. 28. - Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edificii sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.

Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edificii, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

§ 2. - Rimozione

Art. 29. - Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantire la conservazione e la custodia.

Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del sovrintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale.

Quando si tratti di rimozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il sovrintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un istituto pubblico a ciò adatto. Del fatto il sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'istruzione.

In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al sovrintendente.

Art. 30. - Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per scopo la partecipazione ad esposizioni d'arte.

Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui si sia divisato il trasporto.

Qualora il Ministero, sentita la sovrintendenza competente, e, ove occorra, la commissione provinciale (10) e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti dia il suo assenso alla rimozione e al trasporto, potrà subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa.

La rimozione e il trasporto, nonché il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle sovrintendenze competenti.

Art. 31. - Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione, il sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi ed agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (11).

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 32. - Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione o al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

a) quando la cosa, per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a custodirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile;

b) quando per deperimento della cosa e per impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa.

La proposta del sovrintendente sarà sottoposta al parere della giunta del Consiglio superiore, la quale deciderà anche circa l'istituto pubblico in cui dovrà essere custodita e, possibilmente, sul tempo per cui la rimozione stessa potrà durare.

Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conversione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità e d'arte esistenti nel comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere. In difetto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti saranno prescelti gli istituti esistenti nella provincia, e per ultimo gli altri fuori della provincia, nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini.

Art. 33. - Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal sovrintendente o da chi per esso, e dal rappresentante dell'ente.

Copia del processo verbale verrà rilasciata all'ente, altra copia sarà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Il processo verbale conterrà una particolareggiata descrizione della cosa, nonché fotografie, indicazione di misure ed altri dati indicativi della cosa stessa. Dichiarerà la temporaneità della rimozione e, se prefisso, ne indicherà il termine.

Art. 34. - Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'istituto pubblico che riceve in consegna la cosa.

Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35. - Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della giunta del Consiglio superiore (12).

Nel processo verbale relativo a siffatte rimozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio superiore.

Art. 36. - Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del sovrintendente, quando ancora permangono le condizioni che determinano la rimozione.

Art. 37. - Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo, potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo, ed efficace a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa. La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del sovrintendente. È altresì richiesto il conforme parere della giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondo che la giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo della rimozione. Nei casi in cui sia fissato un termine basterà, questo decorso, la proposta del sovrintendente.

Art. 38. - Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascerà quietanza all'istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportune riserve. Della consegna all'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la rimozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa. Copia del processo verbale sarà rimessa al Ministero.

Art. 39. - Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei precedenti articoli si provvederà a termini dell'art. 4 della legge, e secondo le norme del successivo paragrafo del presente regolamento.

§ 3. - Lavori e restauri

Art. 40. - Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta di immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza.

Art. 41. - In casi di estrema urgenza gli enti potranno fare eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla sovrintendenza competente. Eccettuati i casi di cui sopra, ove i sovrintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal sovrintendente al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (13). Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 42. - Qualora nelle cose di cui alla presente sezione si manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze il sovrintendente competente, o su

richiesta delle amministrazioni consegnatarie o proprietarie, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro.

Il sovrintendente invierà il progetto al Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresì notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al prefetto o all'economista generale dei benefici vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda.

Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti o della giunta di esso.

Art. 43. - Approvato il progetto il Ministero ha diritto di eseguire i lavori. Nel caso di opposizione da parte dell'ente, il Ministero provocherà il parere della giunta del Consiglio superiore a mente dell'art. 4 della legge.

Art. 44. - Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministro, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio e, in mancanza, li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa.

Il decreto ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni, dal Codice di procedura civile.

Dalla data della notificazione, decorreranno i termini pel ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato, ammesso dall'art. 4 della legge.

Sezione III - Norme comuni allo Stato e agli enti morali

§ I. - Alienazioni

Art. 45. - Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta, in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata dal sovrintendente competente.

Alla domanda, richiesta o proposta dovranno essere sempre allegati:

a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi.

Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;

b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquisto e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero;

c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.

Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lettera a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

Art. 46. - La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati, al sovrintendente competente per il suo parere, eccettoché si tratti di alienazione di cose in consegna al Ministero suddetto e proposta dal

sovrintendente. Potrà anche il Ministero chiedere il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (14).

Così il sovrintendente come la commissione provinciale dovranno dichiarare se dalla progettata alienazione derivi danno alla conservazione delle cose o ne possa essere menomato il pubblico godimento.

Quando si tratti di cose di diversa natura sarà richiesto l'avviso di tutti i sovrintendenti competenti per ragione di materia.

Art. 47. - Avuto, il parere della sovrintendenza e della commissione provinciale, il Ministero dell'istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Se questo dà parere contrario alla alienazione, il Ministero dell'istruzione lo comunica agli enti interessati, e in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti.

Ne dà anche notizia al Ministero da cui l'ente eventualmente dipende.

Se il Consiglio superiore dà parere favorevole, il Ministero dell'istruzione potrà consentire l'alienazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'ente alienante e di quello acquirente.

Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale questo sarà firmato anche dal Ministro della pubblica istruzione e dovrà contenere la formula: "Visto il conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti."

Quando è richiesto un decreto Reale, questo sarà controfirmato anche dal Ministro della pubblica istruzione e conterrà la formula sovraddetta.

Art. 48. - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno, ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione.

In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo.

Art. 49. - Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 29, 30 e 32 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (15).

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 50. - Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono.

Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del prefetto della provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e quello da cui l'ente dipende.

§ 2. - Disposizioni generali

Art. 51. - Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in

qualunque altro modo utilizzare gli immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinché il Ministero medesimo possa, sentito il sovrintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili.

È in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità. Le amministrazioni sovra dette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero, le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore ed altri sinistri.

Negli edifici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensione di ceri, sospensione di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte.

Art. 52. - Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfaccimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento (16).